

Atto Senato n. 1453

XVI Legislatura

Norme in materia di introduzione del salario minimo intercategoriale e del salario sociale, previsione di minimi previdenziali, recupero del fiscal drag e introduzione della scala mobile

Iter

12 maggio 2009: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1453 **in corso di esame in commissione**

12 maggio 2009

Iniziativa

Popolare

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **9 marzo 2009**; annunciato nella seduta pom. n. 173 del 17 marzo 2009.

Classificazione TESEO

MINIMI SALARIALI , INDICIZZAZIONE DELLA RETRIBUZIONE , SCALA MOBILE

Articoli:

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Tiziano Treu (PD)** .

Assegnazione

Assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** in sede referente il 24 marzo 2009. Annuncio nella seduta ant. n. 178 del 24 marzo 2009.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. cost.), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), Questioni regionali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Salario minimo intercategoriale - SMIC*)

1. La retribuzione oraria minima per tutte le tipologie di lavoro pubblico e privato, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, denominata salario minimo intercategoriale (SMIC), non può essere inferiore all'importo definito ai sensi della presente legge. Nessun contratto di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMIC.

2. Lo SMIC è incrementato al 1^o gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istat.

3. Il valore orario dello SMIC per il 2008 è di 7,5 euro netti. La retribuzione è calcolata sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le condizioni di miglior favore, lo SMIC si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

Art. 2.

(*Delega al Governo*)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a modificare la disciplina delle indennità di disoccupazione e dei minimi previdenziali.

2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere e disciplinare l'introduzione del salario sociale, da corrispondere a tutte le persone maggiorenni disoccupate da almeno dodici mesi e residenti in Italia da almeno diciotto mesi;

b) stabilire l'importo del salario sociale nella misura di 1.000 euro mensili e prevedere che esso sia corrisposto, per il 70 per cento, in forma monetaria dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, per il restante 30 per cento, in beni e servizi gratuiti forniti dalla regione tramite *bonus* opzionali; stabilire in trentasei mesi la durata massima del salario sociale; prevedere che, al termine del suddetto periodo, in assenza di offerte di impiego a tempo indeterminato, la pubblica amministrazione proceda all'assunzione dell'avente diritto con contratto a tempo determinato della durata di almeno ventiquattro mesi; stabilire che il salario sociale non è sottoposto a tassazione e concorre figurativamente ai fini previdenziali;

c) fissare l'importo dei minimi previdenziali nella misura minima di 1.000 euro;

d) consentire il recupero del drenaggio fiscale di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, modificando automaticamente le aliquote fiscali di retribuzioni ed erogazioni previdenziali sulla base dell'incremento dell'1 per cento dell'indice dei prezzi al consumo registrato al 31 agosto di ogni anno e disponendo l'abrogazione di tutte le norme che consentono deroghe a tale principio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) prevedere che il differenziale registrato annualmente tra inflazione programmata, o realisticamente prevedibile, e inflazione reale, sia recuperato integralmente con le retribuzioni e le erogazioni previdenziali del mese di gennaio di ogni anno.

Art. 3.

(*Copertura finanziaria*)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con le maggiori entrate conseguenti all'applicazione delle seguenti misure:

a) unificazione al 20 per cento dell'aliquota fiscale applicabile ai proventi da interessi corrisposti sui conti correnti bancari e per le rendite finanziarie, con esclusione dei redditi annuali individuali fino a 50.000 euro che mantengono il regime di prelievo attuale per le rendite inserite nella dichiarazione dei redditi;

b) abolizione della riduzione del cuneo fiscale per imprese banche e assicurazioni, previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 266 a 269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dalle disposizioni introdotte dall'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.